

Legge regionale 22 luglio 1994, n. 28.

**Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 «Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335» e alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 «Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche».**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

Modifica all'articolo 58 della legge regionale  
9 dicembre 1977, n. 72

1. Al sesto comma dell'articolo 58 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, e dall'articolo 7 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42, sono aggiunte infine le parole «ed accettate con provvedimento della Giunta regionale».

**Art. 2**

Modifica dell'articolo 85 della legge regionale  
9 dicembre 1977, n. 72

1. L'articolo 85 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è così sostituito:

«Art. 85 - Apertura di credito a favore di funzionari delegati.

1. Qualora si renda necessario dar corso sollecitamente al pagamento di spese sia di natura operativa che di funzionamento, la Giunta può autorizzare aperture di credito presso il Tesoriere a favore di funzionari regionali.

2. La nomina del funzionario delegato e il limite d'importo per ogni apertura di credito sono stabiliti nel provvedimento d'autorizzazione della Giunta.».

**Art. 3**

Modifica all'articolo 87 della legge regionale  
9 dicembre 1977, n. 72

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 87 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, è aggiunto il seguente comma:

«Per casi di assoluta necessità e comprovati da esigenze di servizio la Giunta può autorizzare con proprio provvedimento pagamenti in contanti fissandone l'importo e il limite.».

**Art. 4**

Modifica all'articolo 93 della legge regionale  
9 dicembre 1977, n. 72

1. Nel primo comma dell'articolo 93 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, sono soppresse le parole «riguardanti spese in conto capitale».

**Art. 5**

Modifica all'articolo 21 della legge regionale  
16 agosto 1984, n. 42

1. Il terzo comma dell'articolo 21 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, è così sostituito:

«L'apertura di credito nella misura del 90 per cento a favore del dirigente della struttura regionale periferica, incaricato dell'esecuzione dell'opera, è disposta dalla Giunta a norma dell'articolo 85 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 luglio 1994

Bottin

**Dal procedimento di formazione della legge regionale 22 luglio 1994, n. 28**

- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Angelo Tanzarella, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 8 marzo 1994, n. 13/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 23 marzo 1994, dove ha acquisito il n. 408 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1<sup>a</sup> commissione consiliare in data 31 marzo 1994;
- La 1<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 5 maggio 1994, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Giorgio Carollo, ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 15 giugno 1994, n. 5771;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 24 giugno 1994;
- Il Commissario del Governo, con nota 15 luglio 1994, n. 3087/21823 ha trasmesso, copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

**Struttura amministrativa regionale competente:**

Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria